



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2023

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	17
Analisi tecnico-normativa	»	23
Disegno di legge	»	39

ONOREVOLI SENATORI. –

L'art. 47, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, richiede al Governo di sottoporre ogni anno alle Camere un disegno di legge finalizzato a *“rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori”*.

Il rispetto della cadenza annuale del disegno di legge in questione e della sua approvazione assume carattere fondamentale al fine di assicurare una piena e perdurante apertura alla concorrenza dell'intero sistema economico nazionale, consentendo di far fronte a situazioni sopravvenute capaci altrimenti di alterare la struttura concorrenziale di singoli mercati.

Si reputa, pertanto, necessario dare seguito all'approvazione della “legge annuale per il mercato e la concorrenza” avvenuta negli ultimi mesi della scorsa legislatura (legge 5 agosto 2022, n. 118), introducendo così una prassi virtuosa sin qui priva di riscontri nella recente storia istituzionale e legislativa italiana, nella quale non si è mai assistito all'approvazione della legge in discorso per due annualità consecutive.

Il presente disegno di legge si inserisce poi a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR), sotto un duplice profilo.

In primo luogo, l'approvazione annuale di una “legge sulla concorrenza” rientra tra gli impegni assunti dallo Stato italiano al cui rispetto risulta subordinato lo stanziamento dei fondi previsti nell'ambito dello stesso PNRR (si veda pag. 75 del medesimo Piano).

Secondariamente, il disegno di legge in questione contiene, in apertura, previsioni volte ad assicurare il raggiungimento della *milestone*, sempre fissata nel quadro del PNRR, relativa al potenziamento e alla pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale e alla promozione dell'utilizzo dei cc.dd. “contatori intelligenti” (*smart meters*), allo scopo di favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell'energia elettrica. Le necessità da ultimo enunciate appaiono ancor più impellenti nell'attuale quadro macroeconomico interno e internazionale, caratterizzato da un notevole incremento del costo dell'energia e dei prodotti energetici in genere, che ostacola e rallenta la crescita economica.

Sempre in una prospettiva di adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, che assicuri però al contempo la giusta considerazione degli interessi e delle peculiarità nazionali, si è deciso di affrontare in questa sede l'annoso tema delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio al dettaglio. In particolare, si sancisce l'assegnazione tramite procedure ad evidenza pubblica, ispirate a principi di *par condicio* e trasparenza, delle concessioni in discorso, salvaguardando però gli interessi degli attuali concessionari e dei lavoratori da questi impiegati.

In aggiunta a quanto sinora descritto, sono state poi inserite norme di dettaglio volte a favorire la diffusione della concorrenza in ulteriori settori.

Così, nel dettaglio, si interviene, in primo luogo, al fine di semplificare gli oneri e gli adempimenti amministrativi necessari al fine di svolgere attività di commercio al dettaglio, nonché disciplinare il delicato settore del commercio su aree pubbliche, anche la fine di superare contestazioni rivolte all'Italia dalla Commissione europea.

Si provvede, poi, a promuovere una maggiore concorrenza e capacità di scelta in ambito farmaceutico, senza diminuire la qualità dei servizi e dei prodotti offerti all'utenza, anche al fine di avviare un processo di riduzione dei prezzi praticati nei relativi mercati.

Si introduce una disciplina del c.d. servizio di *cold ironing*, vale a dire di quel processo che consente lo spegnimento dei motori navali durante l'ormeggio in porto, senza però far venir meno l'erogazione di energia richiesta per tale operazione e assicurando una migliore qualità dell'aria del centro abitato vicino al porto, la cui valorizzazione costituisce autonomo obiettivo previsto nel PNRR.

Infine, si introducono disposizioni che vanno nel senso di un rafforzamento e di una razionalizzazione dei poteri di accertamento e sanzionatori attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), senza però sacrificare, ma anzi potenziando, le fondamentali garanzie di difesa dei soggetti interessati dai relativi procedimenti.

Si evidenzia che le disposizioni qui brevemente descritte sono state in parte ricavate da documenti delle predette autorità amministrative indipendenti e, in particolare, dalle segnalazioni di AGCM del 19 marzo 2021, "*Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021*" (AS1730), e del 31 marzo 2022, "*Proposte di riforma concorrenziale relative ai settori dell'energia elettrica e del servizio idrico integrato ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2022*" (AS1824).

In particolare, sono state recepite le indicazioni non inserite nella "legge sulla concorrenza" approvata lo scorso anno, previa verifica della loro perdurante attualità.

In definitiva, si è deciso di privilegiare un approccio pragmatico e settoriale, teso a rimuovere singoli e specifici ostacoli al pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali e della libertà di iniziativa economica degli operatori interessati, in una prospettiva di riduzione dei controlli e dei vincoli amministrativi nei limiti di quanto strettamente indispensabile alla salvaguardia di interessi fondamentali dei consumatori e degli utenti.

Di seguito si illustra, pertanto, l'articolato del disegno di legge che qui viene in rilievo, allo scopo di farne emergere le ragioni di fondo e gli obiettivi perseguiti.

Capo I

Misure in tema di energia

Art. 1 (Misure per l'adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e dei piani per la rete di trasporto del gas naturale)

La disposizione introduce modificazioni al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante "*Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE*". In particolare, si prevede la modifica dell'articolo 16, comma 2, stabilendo che debba essere l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, a trasmettere ogni due anni, anziché annualmente, all'ARERA, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il piano decennale di sviluppo della rete.

Si prevede, inoltre, al fine di proceduralizzare l'approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, la sostituzione all'articolo 36, dei commi 12 e 13, del citato decreto legislativo, n. 93 del 2011. Più precipuamente si prevede che Terna S.p.A., gestore del sistema di trasmissione nazionale, predispona ogni due anni il Piano citato, in maniera coerente con gli obiettivi stabiliti nel PNIEC e lo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni biennio, all'ARERA e al MASE. Il Ministero medesimo è tenuto ad approvare il piano entro diciotto mesi, comprensivi anche dei termini per la VAS e per i

relativi adempimenti a carico di TERNA S.p.A.. L'approvazione del Piano avviene previa acquisizione del parere delle regioni interessate, le quali sono tenute a esprimerlo nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del parere medesimo, nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate da ARERA. La norma in commento prevede, inoltre, che decorso tale termine assegnato alle regioni, il Ministero può procedere all'approvazione del Piano, in un'ottica di buon andamento e efficienza della Pubblica amministrazione.

In caso, invece, di parere negativo delle singole regioni interessate, potrà trovare applicazione l'istituto generale della conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, da attivarsi prontamente al fine di rispettare comunque il termine finale di diciotto mesi per l'approvazione del Piano.

La disposizione introdotta individua, inoltre, il contenuto del Piano, specificando che quest'ultimo debba contenere, tra l'altro, le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento. Si prevede poi l'obbligo per Terna S.p.A. di presentare, ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Il Piano può essere oggetto di integrazione. In tal caso, i termini di approvazione del Piano (diciotto mesi), nonché quelli di trasmissione da parte dell'ARERA al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, della valutazione del Piano (6 mesi), sono ridotti della metà.

Infine, la disposizione prevede che il Piano sia sottoposto alla valutazione dell'ARERA, la quale effettua una consultazione pubblica, all'esito della quale trasmette la propria valutazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo.

Art. 2 (Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato)

La disposizione persegue la finalità di attuare il risparmio energetico e assicurare l'accesso a nuovi servizi, prevedendo, al comma 1, che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con ARERA, debba promuovere campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione.

Si prevede poi che ARERA disciplini gli obblighi di assicurare, in capo alle imprese distributrici, l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, rispettando i requisiti funzionali e tecnici minimi, assicurandone la piena interoperabilità, in particolare con i sistemi di gestione dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

Si modifica, inoltre, l'articolo 9, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, affidando ad Acquirente Unico S.p.A. il compito di mettere a disposizione del cliente finale, o di un soggetto terzo da questi designato formalmente, i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e del gas naturale, per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale. Il Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale è il sito istituzionale dove i consumatori possono accedere ai dati relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui sono titolari, compresi i propri dati di consumo storici e le principali informazioni tecniche e contrattuali, in modo semplice, sicuro e gratuito.

Si aggiunge, inoltre, all'articolo 9, comma 3, una nuova lettera, *e-bis*), ai sensi della quale l'ARERA adotta le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le

imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché le attività funzionali per l'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza avvengano in modo centralizzato per il tramite di Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato.

La norma in commento prevede, infine, l'istituzione presso Acquirente Unico S.p.A. di un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale. Il registro medesimo mette a disposizione, in maniera gratuita ai clienti medesimi, ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi.

Art. 3 (Servizi di cold ironing)

Al fine di favorire l'elettrificazione dell'alimentazione delle navi ormeggiate in porto, si rende necessario introdurre un quadro legislativo di riferimento chiaro, completo e conforme ai principi della concorrenza del servizio di *cold ironing*, apportando modificazioni all'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

In particolare, si introduce una definizione di "infrastruttura di *cold ironing*", da intendersi quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. Si chiarisce, inoltre, che l'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto è considerata un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di *cold ironing* e non costituisce servizio di fornitura di energia elettrica. L'operatore che gestisce l'infrastruttura di *cold ironing* è definito come (i) un cliente finale ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa, nonché (ii) un consumatore finale dell'energia elettrica ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Rispetto alla normativa vigente (di cui al ridetto articolo 34-*bis*), nel sostituire il comma 1 della norma, si specifica che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere l'applicazione di uno sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sull'energia elettrica erogata da infrastrutture di *cold ironing*, per un periodo di tempo proporzionato al fine di incentivare il servizio stesso di *cold ironing*.

I soggetti gestori delle infrastrutture di *cold ironing* sono tenuti a trasferire i benefici a essi accordati ai sensi dei commi 1 (sconto sugli oneri generali di sistema) e 2 (applicazione di un'aliquota di accisa ridotta) del citato articolo 34-*bis* agli utilizzatori finali del servizio stesso.

Agli utilizzatori finali sono garantite condizioni di accesso (al servizio) e di fornitura (del servizio) eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di *cold ironing* insista su aree portuali già affidate in concessione, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori.

ART. 4 (Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale)

La disposizione è finalizzata ad aggiornare il quadro vigente di regolamentazione del funzionamento dei mercati energetici con l'obiettivo di rafforzare il processo di liberalizzazione dei mercati energetici, anche con riferimento agli obblighi in capo agli


operatori, intervenendo per la riforma della disciplina dell'elenco dei venditori di gas naturale in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione con il settore elettrico.

La norma apporta due modifiche all'art. 17 del d.lgs. 164/2000.

Con la prima modifica ci si limita a sostituire il riferimento al Ministero dello sviluppo economico con quello al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di allineare la disposizione normativa con il mutato quadro delle competenze in materia di energia.

Con il secondo intervento viene sostituito il comma 3 dell'art. 17 del D.lgs 164/2000, riguardante l'attività di vendita di gas naturale, prevedendo una riforma della disciplina dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali, al fine di armonizzarla con quella dell'analogo elenco elettrico (decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2022, n. 164) e di rafforzare la funzione dell'elenco gas quale strumento dissuasivo nei confronti di comportamenti non corretti e opportunistici nel mercato della vendita finale. Viene infatti estesa ai venditori di gas la disciplina (già prevista per il settore elettrico) del procedimento speciale di esclusione dall'Elenco a fronte di violazioni e delle condotte irregolari gravi nell'attività di vendita sanzionate da AGCM, ARERA, GPDP e Agenzia delle Dogane. Il regolamento ministeriale che disciplina l'Elenco venditori di gas naturale è adottato sulla base di una proposta formulata dall'ARERA, come avvenuto per il settore elettrico.

L'armonizzazione della disciplina dell'elenco venditori di gas naturale ai clienti finali con quella dell'analogo elenco del settore elettrico consente di perseguire un'omogeneizzazione dei requisiti delle imprese interessate e delle procedure di iscrizione e permanenza nell'elenco, che sarebbero gestite unitariamente. In ultima istanza, si produrrebbe una semplificazione degli adempimenti amministrativi sia in capo alle imprese (es. si eviterebbero duplicazioni documentali) che all'amministrazione tenuta ad istruire le pratiche ed effettuare i controlli. L'intervento proposto si rende opportuno alla luce del fatto che molte imprese operano, in qualità di venditori, in entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, come si può evincere dal grafico che segue, il quale mostra, per ciascun anno, i gruppi societari attivi nella vendita ai clienti domestici distinti per settore, con indicazione anche il numero di quelli attivi su entrambi i settori (dati Autorità di regolazione per energia reti e ambiente).



Infine, in coerenza con quanto previsto per il settore elettrico, è assegnato all'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente il compito di definire la proposta di disciplina dell'elenco venditori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

Capo II

Misure in materia di commercio al dettaglio

Art. 5 (Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

La disposizione si inserisce nel complesso di norme che regolano la materia delle concessioni di commercio al dettaglio su aree pubbliche (c.d. commercio ambulante), al fine di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea, ai sensi della Direttiva Servizi 2006/123/CE (cd. Direttiva *Bolkestein*) e di rimuovere le problematiche che hanno determinato le contestazioni da parte della Commissione UE nei confronti dell'Italia sul tema.

È noto che la direttiva *Bolkestein* sul punto è stata inizialmente recepita a mezzo dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il quale ha disposto che, con intesa da adottarsi in sede di Conferenza unificata, venissero individuati, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto ed a quelle prorogate.

L'intesa Stato-regioni di cui sopra è stata adottata nel 2012 (Intesa n. 83/CU del 5 luglio 2012) e attuata con Documento delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013, che

ha proposto di utilizzare un limite unico a livello nazionale di durata delle concessioni, pari a 12 anni, al fine di consentire il recupero degli investimenti effettuati.

In tale contesto, l'articolo 6, comma 8, del D.L. n. 244 del 2016 (cd. milleproroghe) ha successivamente prorogato al 31 dicembre 2018 la scadenza delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva *Bolkestein*, al fine di allineare le scadenze delle concessioni stesse. Il termine è stato poi portato al 31 dicembre 2020 dalla legge di Bilancio per il 2018 (art. 1, commi 180 e ss., L. 27 dicembre 2017, n. 205).

Con la legge di Bilancio per il 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 686, lettere a) e b), il legislatore, novellando gli articoli 7 e 16 del D. Lgs. n. 59 del 2010, ha mutato l'orientamento rispetto a quanto fatto nel 2010 e ha espressamente sancito l'esclusione del commercio al dettaglio su aree pubbliche dal novero dei servizi rientranti nel campo di applicazione del decreto (e dunque della stessa direttiva) e ha escluso l'applicabilità al settore in parola delle procedure di selezione tra diversi candidati ai sensi dell'articolo 16 del citato D. Lgs. n. 59.

Ha fatto seguito l'articolo 181, comma 4-*bis*, D. L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020 (decreto Rilancio), ha poi stabilito che *“le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività”*.

Le ulteriori evoluzioni sono state caratterizzate dall'innestarsi del periodo emergenziale. In particolare, il legislatore, intervenendo nuovamente sulla materia *de qua*, durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto l'art. 26-*bis* del D.L. n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, e ha stabilito che alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, conseguentemente ha previsto che le stesse conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

Da ultimo, l'articolo 56-*bis* della legge n. 106 del 2021, ha stabilito che i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, entro il termine di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

In applicazione delle norme sopra riportate molti comuni hanno dunque avviato i procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori. Tuttavia i procedimenti non sono stati conclusi perché annullati in autotutela dopo il loro avvio (è il caso di Roma e Milano), oppure

non sono mai stati avviati in ragione del parere 15 febbraio 2021 n. 210161 dell' l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (interpellata dal Comune di Roma sulla messa a gara o meno dei posteggi pubblici, con richiesta di parere ai sensi dell'articolo 21, L. n. 287 del 1990) e delle pronunce dei Tribunali amministrativi regionali che hanno affermato la doverosa disapplicazione della disposizione che sottraeva la concessione dei posteggi alla direttiva servizi.

La disposizione in esame mira a riportare, nel quadro delle regole europee, la disciplina delle concessioni dei posteggi e in tale chiave afferma che le concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate per una durata di dieci anni, sulla base di procedure, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge (comma 1).

La disposizione, inoltre, al fine di incrementare la concorrenza, prevede al comma 2 che le linee guida cristallizzate al comma 1 debbano uniformarsi ai seguenti parametri:

- a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
- b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della micro-impresa, così come definita ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005;
- c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo;

Il comma 3 prevede che le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiano una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. Inoltre, prevede che la prima ricognizione sia effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Quanto alle concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della legge con procedure selettive ovvero già rinnovate o assegnate ai sensi dell'art. 181, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4 prevede che esse continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo concessorio.

Per le concessioni contemplate dall'articolo 181, commi 4-*bis* (ossia quelle che alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione 77/2020 risultavano scadenti entro il 31 dicembre 2020) che invece non siano state ancora rinnovate in base al citato articolo 181, commi 4-*bis*, il comma 5 della disposizione in commento delinea un iter finalizzato a consentire la conclusione dei procedimenti entro una delimitata finestra temporale. Sono interessati da questa disposizione i procedimenti che sono stati avviati ma che poi non sono stati conclusi a causa di sospensione o annullamento in autotutela o per inerzia dell'amministrazione, in molti legati al tenore delle pronunce giudiziarie sopra menzionate.

Al fine di assicurare, comunque, il completamento delle procedure di cui al comma 5, il comma 6 esplicita che ai procedimenti in discorso si applica, decorso inutilmente il suddetto termine di sei mesi, il meccanismo del c.d. silenzio assenso, salvo ovviamente l'esercizio del potere di autotutela in caso di successivo accertamento della mancanza dei requisiti per il rinnovo al momento della presentazione della relativa istanza.

Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, il comma 6 prevede che, nelle more della preparazione dello svolgimento delle gare, alle concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata vista.

Infine, le menzionate abrogazioni di cui al comma 7 sono funzionali al superamento delle sopra sintetizzate contestazioni mosse dalla Commissione europea e, dunque, a evitare l'avvio di una formale procedura di infrazione da parte della stessa. L'abrogazione riguarda gli articoli 7, comma 1, lettera f-bis) e 16, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59/2010, l'articolo 1, comma 1181, della legge 205/2017 e, infine, l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e le disposizioni introdotte dal predetto comma. Non riguarda invece la lettera c) della legge 145/2018 in ragione del carattere assorbente della nuova disciplina concorrenziale dettata, che si sostituisce integralmente alla vecchia intesa in sede di Conferenza unificata del 5 luglio 2012 prevista dall'articolo 70 del decreto legislativo 59/2010 (abrogato dalla lettera c), cit.).

Art. 6 (Semplificazioni in materia di attività commerciali)

La disposizione in esame introduce ulteriori misure di semplificazione amministrativa in materia di attività commerciali ed affini.

Il comma 1 prevede una modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Si stabilisce che al suddetto articolo, che disciplina le vendite straordinarie, venga aggiunto un ulteriore comma per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, nel caso in cui un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, permettendo di presentare ai SUAP di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati e di fornire tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività.

Inoltre, in alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai comuni.

Tali modifiche permettono di porre la disposizione in linea con le tendenze in atto nell'ordinamento e, in particolare, con l'attuale articolo 19-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990, concernente i procedimenti amministrativi per i quali siano richieste più SCIA da presentare ad amministrazioni diverse ovvero più comunicazioni, attestazioni, asseverazioni o notifiche, a loro volta da effettuarsi presso amministrazioni diverse.

Capo III

Misure in materia sanitaria

Art. 7 (Preparazione dei farmaci galenici)

La disposizione introdotta interviene sulla disciplina di cui all'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, recante *“Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”*, eliminando i profili anticoncorrenziali della norma.

La versione attualmente vigente della suddetta norma prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende *“alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente”*.

La summenzionata norma prevede un peculiare obbligo per il soggetto allestitore di un preparato galenico magistrale di realizzare in via autonoma il principio attivo necessario al preparato, quando vi sia un farmaco prodotto industrialmente che risulti soggetto a diritti di brevetto.

L'AGCM, a tal proposito, già con segnalazione dell'8 ottobre 2015, aveva evidenziato le criticità derivanti sul piano concorrenziale dalla vigenza della disposizione in esame.

In relazione alla questione dei limiti della c.d. *“eccezione galenica”*, inoltre, si segnalano alcune pronunce giurisprudenziali e, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4257/2015, con la quale è stato chiarito che *“se il principio attivo si trova in commercio allo stato di materia prima il farmacista si approvvigiona di esso dal produttore e procede all'allestimento. Se invece il principio attivo si trova all'interno di un medicinale industrialmente prodotto, non può fare altro che utilizzare quello, poiché non vi è altro modo per garantire al paziente la possibilità di usufruire del medicinale personalizzato che gli è stato prescritto dal medico”*. *“In altri termini il farmacista – chiarisce ancora il Consiglio di Stato - per preparare la formula galenica, deve nel caso di specie rivolgersi direttamente all'eventuale titolare del brevetto o alle aziende o distributori autorizzati per ottenere il principio attivo soggetto a privativa industriale”*.

Tali pronunce hanno direttamente inciso sulla portata della norma in questione e sollecitato una riflessione sul contemperamento tra tutela della proprietà industriale ed esigenze connesse alla tutela della salute.

In tale ultima prospettiva, preso atto che da un'abrogazione del divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente non emergono rischi per la salute del cittadino, si procede all'intervento normativo in esame, ferma restando l'impossibilità per il farmacista di utilizzare nella preparazione dei medicinali galenici principi attivi direttamente estratti, tramite il c.d. *“sconfezionamento”*, dai medicinali industriali presenti in commercio.

Capo IV

Disposizioni relative ai poteri e ai procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Art. 8 (Effetti delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e controllo giurisdizionale)

La disposizione normativa sulla quale si interviene, vale a dire l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 3 del 2017, recita attualmente quanto segue:

«Ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato. Il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità della decisione medesima. Quanto previsto al primo periodo riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalità e l'esistenza del danno».

La modifica è quindi volta a sancire espressamente la potestà del Giudice amministrativo, in sede di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori emessi dall'AGCM, di sindacare le valutazioni tecniche extragiuridiche da questa compiute, anche qualora esse risultino opinabili e, quindi, insuscettibili di dare un risultato univoco.

Tale estensione del potere di cognizione della giurisdizione amministrativa assolve una fondamentale funzione di garanzia nei confronti degli operatori economici incisi dai provvedimenti sanzionatori. Ciò anche e soprattutto in ragione del fatto che, sulla base del medesimo D.lgs. n. 3 del 2017, le sentenze definitive in materia *antitrust* assumono valore di piena prova, quanto ai fatti accertati, nei giudizi civili di risarcimento del danno eventualmente cagionato a terzi privati dall'illecito anticoncorrenziale (cc.dd. "giudizi *follow-on*").

Peraltro, la nuova formulazione appare in linea con la più recente giurisprudenza amministrativa, la quale ammette ormai pacificamente il c.d. "sindacato intrinseco", vale a dire la possibilità di sindacare le valutazioni tecniche opinabili poste a fondamento dei provvedimenti sanzionatori emessi dalle Autorità amministrative indipendenti e, in particolare, dall'AGCM.

Infine, l'intervento elimina qualsiasi residua incertezza circa la piena conformità dell'ordinamento italiano al principio di "*full jurisdiction*" in materia di sanzioni amministrative di particolare afflittività, come tali equiparate alle sanzioni penali, a più riprese sancito dalla Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Art. 9 (Termine per il controllo delle concentrazioni)

La disposizione normativa oggetto di modifica, vale a dire l'articolo 16, comma 8, della legge n. 287 del 1990, prevede attualmente che qualora l'AGCM ritenga che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di determinare effetti restrittivi sulla concorrenza, è tenuta ad avviare un procedimento istruttorio entro trenta giorni dal ricevimento della relativa notifica, il quale deve concludersi entro il termine perentorio di quarantacinque giorni.

Un tale termine appare tuttavia eccessivamente breve rispetto alla necessità di approfondire tutti gli aspetti rilevanti della concentrazione, anche attraverso il ricorso ai più opportuni strumenti di analisi economica.

Ad esempio, come evidenziato dalla stessa Autorità nella succitata segnalazione del 2021 (AS1730), un termine così breve rende particolarmente difficoltoso, se non sostanzialmente impossibile, il ricorso a indagini di mercato volte ad acquisire elementi utili a definire i mercati rilevanti e a valutare gli effetti della concentrazione.

Pertanto, appare utile raddoppiare il termine attualmente previsto, in linea con quanto richiesto sempre dall'Autorità interessata. Tale estensione del termine si rivela utile non solo ai fini di un maggiore approfondimento delle analisi svolte dall'Autorità, ma anche per un pieno esercizio del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa dell'operatore economico coinvolto, il quale viene così a disporre di un tempo congruo per poter svolgere i propri approfondimenti e per produrre elementi utili alla valutazione complessiva dell'operazione posta in essere.

La modifica non sembra avere invece conseguenze di sorta rispetto alla valutazione delle concentrazioni che non danno luogo a criticità di natura concorrenziale e che non necessitano quindi di un approfondimento istruttorio. Le concentrazioni da ultimo indicate costituiscono invero la stragrande maggioranza delle operazioni notificate all'Autorità (nel corso del 2020 esse hanno rappresentato il 92% delle concentrazioni esaminate dall'Autorità), le quali continuerebbero a essere autorizzate nella fase 1 e, quindi, entro il primo termine di trenta giorni dalla notificazione.

Art. 10 (Misure per l'attuazione del regolamento 2022/1925/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022)

La disposizione normativa è volta ad attribuire all'Autorità tutte le funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. “*Digital Market Act*”, di seguito DMA).

Tale conferimento appare in linea con il citato DMA, dal momento che:

- a) il regolamento, nel disciplinare gli obblighi di coordinamento e cooperazione fra Autorità, si riferisce alle Autorità di concorrenza di cui all'art. 1, par. 6, del DMA e quindi, a livello nazionale, all'AGCM;
- b) il *Considerando 91* del regolamento afferma che “*La Commissione è l'unica autorità a cui è conferito il potere di applicare il presente regolamento. Al fine di sostenere la Commissione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di conferire alle rispettive autorità nazionali competenti che applicano le norme in materia di concorrenza il potere di svolgere indagini relativamente a possibili inosservanze da parte dei gatekeeper di taluni obblighi di cui al presente regolamento. Ciò potrebbe essere rilevante in particolare nei casi in cui non si possa stabilire sin dall'inizio se il comportamento di un gatekeeper sia in grado di violare il presente regolamento, le norme in materia di concorrenza che l'autorità nazionale competente ha il potere di applicare, o entrambi. L'autorità nazionale competente che applica le norme in materia di concorrenza dovrebbe riferire alla Commissione i risultati concernenti possibili inosservanze da parte dei gatekeeper di taluni obblighi di cui al presente regolamento affinché la Commissione possa avviare procedimenti di indagine sull'eventuale inosservanza, nel suo ruolo di unica autorità preposta all'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento*”.

Tuttavia, l'intervento normativo si rende necessario, dal momento che, in assenza di un esplicito conferimento ad opera del diritto interno, l'AGCM è allo stato priva dei poteri necessari per svolgere le funzioni previste dal regolamento e, in particolare, quelle di cui all'art. 38, par. 7, del regolamento.

In particolare, la norma si articola in otto commi.

Il comma 1 assolve la funzione di designare esplicitamente l'AGCM quale autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, sulla falsariga della terminologia tipicamente utilizzata in casi analoghi. Si sottolinea, infatti, che, pur essendo la Commissione europea l'istituzione competente a garantire il rispetto del DMA da parte delle imprese c.d. *gatekeeper*, l'applicazione del Regolamento *de quo* si inserisce in un contesto di stretta cooperazione tra la Commissione europea e le autorità nazionali responsabili per l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, nel quale queste ultime svolgeranno un ruolo essenziale per l'efficace implementazione del DMA stesso.

Il comma 2, coerentemente con il comma 1, chiarisce che l'AGCM costituisce il referente della Commissione e della rete di autorità per tutti gli adempimenti previsti dal DMA, ovvero tutte le forme di coordinamento e di cooperazione ivi indicati. Si ricorda, infatti, che, in analogia con quanto previsto dal Regolamento (UE) 16 dicembre 2002 n. 2003, il DMA prevede molteplici strumenti di collaborazione tra Commissione europea e autorità designata, quali, a titolo meramente esemplificativo, lo scambio di informazioni e l'esecuzione di accertamenti ispettivi.

Inoltre, il comma 2 è funzionale ad attribuire all'AGCM il potere di regolamentare le procedure e le modalità con le quali tali adempimenti saranno posti in essere, non potendo essere automaticamente applicabili le procedure già vigenti per l'applicazione della normativa sulla concorrenza.

Al riguardo, è necessario sottolineare che l'applicazione del DMA a livello nazionale ha due parametri di riferimento che dovranno essere opportunamente bilanciati, ovvero la prassi applicativa già maturata in materia di concorrenza e le procedure di esecuzione che sono in corso di definizione in ambito unionale. Infatti, i procedimenti che saranno svolti dalla Commissione europea in applicazione del DMA presentano peculiarità proprie rispetto ai procedimenti *ex artt.* 101 e 102 TFUE, in termini di diritti dei terzi e accesso al fascicolo, peculiarità che devono trovare puntuale riscontro in ambito nazionale, eventualmente con l'adozione di procedure *ad hoc*. La scelta di attribuire questo potere regolamentare all'AGCM appare la più opportuna, assicurando la flessibilità necessaria e la capacità di adeguare tempestivamente le procedure interne alle omologhe disposizioni adottate dalla Commissione europea.

Il comma 3 è funzionale all'attuazione dell'art. 38 del DMA, anche con specifico riferimento al par. 7, che prevede la possibilità che l'autorità di concorrenza svolga nell'ordinamento indagini finalizzate all'eventuale accertamento da parte della Commissione europea delle violazioni del DMA. L'esercizio di questa facoltà, essenziale per consentire alle autorità di concorrenza di contribuire efficacemente all'implementazione del DMA nell'ordinamento nazionale, presuppone l'espressa attribuzione dei poteri di indagine e sanzionatori già

esistenti previsti dal Titolo II, Capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Per le stesse ragioni già illustrate con riferimento al precedente comma 2, alle quali si rinvia, anche il comma 3 si chiude con la possibilità di adottare le necessarie procedure per l'esercizio di questi poteri nei confronti dei soggetti interessati.

Il comma 4, strettamente collegato al precedente comma 3, richiama specificatamente i poteri sanzionatori previsti dagli articoli 12 e 14 della legge n. 287/1990.

La possibilità per l'AGCM di applicare le sanzioni previste nel Titolo II, Capo II è già insita nel precedente comma 3. Tuttavia, il presente comma 4 chiarisce che tale richiamo vale solo per le sanzioni già previste con riguardo ai poteri di indagine dell'AGCM, e non include il potere di irrogare le diffide e sanzioni di cui all'art. 15 della legge n. 287/90, correlate all'accertamento della violazione sostanziale delle norme di concorrenza; tale potere, *mutatis mutandis* in sede di applicazione del DMA, spetta alla sola Commissione europea.

Il comma 5 è funzionale a garantire all'AGCM, nell'espletamento delle funzioni derivanti dal DMA, ivi incluso lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, la collaborazione della Guardia di Finanza, con le medesime modalità e con l'esercizio dei poteri già previsti nell'ambito della collaborazione per l'applicazione della normativa in materia di concorrenza, ovvero dall'art. 14 della legge n. 287/90 e dall'art. 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il comma 6 prevede un vincolo di scopo delle informazioni raccolte ad esito delle indagini svolte in applicazione del DMA, circoscrivendone il possibile uso e ponendosi su una linea di continuità e coerenza con il plesso normativo unionale.

Il comma 8 fa, in ogni caso, salve le competenze generali di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo ad alcuni dei profili disciplinati dal regolamento, per i quali più evidente appare il rischio di violazione del diritto fondamentale alla tutela e alla riservatezza dei dati personali.

L'esplicitazione di tale clausola di salvaguardia, pur ricavabile dall'ordinamento sovranazionale, si rende necessaria al fine di evitare, sul piano interno, potenziali conflitti e sovrapposizioni di competenze, nonché allo scopo di evitare maggiori oneri amministrativi a carico dei soggetti privati sottoposti alla vigilanza delle Autorità che qui vengono in rilievo.

Capo I**Misure in tema di energia****Art. 1 (Misure per l'adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e dei piani per la rete di trasporto del gas naturale)**

La norma introdotta, al comma 1, lett. a), prevede la modifica dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, stabilendo che debba essere l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale, in luogo del Gestore, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, a trasmettere ogni due anni, anziché annualmente, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il piano decennale di sviluppo della rete.

Al comma 1, lett. b) si prevede, inoltre, nell'ottica di procedimentalizzare l'approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, la sostituzione all'articolo 36, dei commi 12 e 13, del citato decreto legislativo, n. 93 del 2011. La norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2 (Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato)

Commi 1 e 2. Si prevede che i costi relativi agli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti sono coperti, come, del resto, altri obblighi informativi posti a carico delle predette imprese, dai corrispettivi relativi agli oneri per le spese di trasporto e di gestione dei contatori, corrispondenti a una specifica voce della bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale.

Comma 3. Con riferimento alla modalità di copertura dei costi di cui alla lettera a), punto 1) e punto 2) del comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 102 del 2014, pari a 500.000 euro per il 2023 e 1.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede al **comma 4** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che presenta adeguate disponibilità.

La spesa in argomento è stata quantificata in 500.000 euro per l'anno 2023 e 1.000.000 di euro per l'anno 2024 al fine di tenere conto dell'iter di approvazione parlamentare del disegno di legge in argomento e la presumibile entrata in vigore del provvedimento, nonché dei tempi delle procedure approvative, che rendono necessario prevedere una "spalmatura" della spesa in un arco temporale biennale.

Si precisa che si tratta di spese in conto capitale in quanto attengono all'attivazione dei servizi di messa a disposizione informatica dei dati del contatore di fornitura, nonché alle connesse attività funzionali alla predetta attività, a supporto pertanto della piattaforma in argomento. Per quanto riguarda invece l'attività di gestione corrente del sistema, stimate in 270.000 euro annui,



ad esso vi provvederà Acquirente Unico S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio della società rientrando tali attività nelle competenze proprie della predetta Società.

I costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del proposto comma 3-bis del citato articolo 9 sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti da ARERA; tali costi sono stimati in 100 mila euro annui. Pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3 (Servizi di cold ironing)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Del resto, il vigente articolo 34-*bis* prevede già che all'energia elettrica erogata da infrastrutture di *cold ironing* (i) non si applicano gli oneri generali di sistema e (ii) un regime *ad hoc* per l'applicazione delle accise. A ben vedere, anzi, la proposta in commento chiarisce che l'Autorità adotta provvedimenti volti a prevedere, sulla predetta energia, l'applicazione di uno "sconto" degli oneri generali di sistema per un periodo di tempo proporzionato in rapporto alla finalità di promuovere la diffusione del servizio di *cold ironing*.

Art. 4 (Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a modificare la disciplina dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali del gas naturale, al fine di armonizzarla con quella dell'analogo elenco elettrico (decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2022, n. 164) e di rafforzare la funzione dell'elenco gas quale strumento dissuasivo nei confronti di comportamenti non corretti e opportunistici nel mercato della vendita finale. Viene infatti estesa ai venditori di gas la disciplina (già prevista per il settore elettrico) del procedimento speciale di esclusione dall'Elenco a fronte di violazioni e delle condotte irregolari gravi nell'attività di vendita sanzionate da AGCM, ARERA, GPDP e Agenzia delle Dogane.

Il procedimento speciale volto all'esclusione degli iscritti dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali è gestito dalle risorse già in organico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Parimenti non comporta nuovi o maggiori oneri il compito assegnato ad ARERA di definire la disciplina in esame, trattandosi di estensione di competenze di cui la stessa è già titolare.

Capo II

Misure in materia di commercio al dettaglio

Art. 5 (Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

La disposizione interviene a risolvere l'annoso tema delle concessioni di posteggio per l'esercizio di attività di commercio al dettaglio, anche al fine di chiudere la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato rispetto della c.d. "Direttiva Bolkestein" (Dir. 2006/112/Ce).



In particolare, il **comma 1** prevede che le concessioni debbano essere rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure di evidenza pubblica, sulla base di apposite linee-guida la cui adozione viene rimessa al Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di conferenza unificata.

Il **comma 2** stabilisce poi che, al fine di incrementare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 devono perseguire le seguenti finalità:

- a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
- b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della micro-impresa, così come definita ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005;
- c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

Il **comma 3** attribuisce alle amministrazioni competenti, *nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente*, al rilascio dei titoli concessori il compito di mappare annualmente l'ambito delle aree concedibili ai fini della messa a gara, parimenti con cadenza annuale, delle stesse.

Il **comma 4** prevede che debbano continuare ad avere efficacia le concessioni già assegnate con procedura selettiva ovvero ai sensi dell'art. 181, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del D.l. n. 34 del 2020.

Il **comma 5** delinea, invece, un procedimento finalizzato a consentire il rinnovo sulla base delle regole già vigenti per quelle concessioni che, alla data di entrata in vigore della legge, non siano già state rinnovate, prevedendone la conclusione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e disponendo la perdurante efficacia dei titoli fino al completamento del procedimento stesso.

Il **comma 6** stabilisce che, al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

Il **comma 7**, infine, abroga, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, le previsioni di cui al comma 1181 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, e al comma 686, lettere a) e b), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni introdotte dal predetto comma.

Le norme passate in rassegna hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6 (Semplificazioni in materia di attività commerciali)

La disposizione in esame introduce un'ulteriore misura di semplificazione amministrativa in materia di attività di commercio al dettaglio, aggiungendo un ulteriore comma all'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.



La nuova disposizione semplifica gli adempimenti procedurali necessari nel caso in cui un'impresa intenda svolgere contemporaneamente, in più esercizi anche collocati in diversi comuni, vendite straordinarie, prevedendosi la possibilità di inviare un'unica comunicazione al SUAP di uno solo dei comuni interessati.

Inoltre, in alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.

Le norme così introdotte presentano carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III

Misure in materia farmaceutica

Art. 7 (Preparazione dei farmaci galenici)

La disposizione introdotta interviene sulla disciplina di cui all'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, recante “*Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*”, eliminando i profili anticoncorrenziali della norma, tramite la soppressione delle parole “*purché non si utilizzino principi realizzati industrialmente*”.

La norma così introdotta presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV

Disposizioni relative ai poteri e ai procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Art. 8 (Effetti delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e controllo giurisdizionale)

La disposizione modifica l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, sopprimendo le parole ivi contenute che apparentemente limitano la cognizione del Giudice amministrativo in sede di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori in materia *antitrust*, estendendo la cognizione stessa anche ai profili tecnici opinabili.

La norma così introdotta presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9 (Termine per il controllo delle concentrazioni)

La disposizione amplia il termine attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per la conclusione del procedimento istruttorio in materia di concentrazioni, a seguito della notifica effettuata dagli operatori economici interessati.

La norma così introdotta presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 10 (Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022)

La disposizione normativa è volta ad attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutte le funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. “*Digital Market Act*”, di seguito DMA).

L'intervento normativo si rende necessario, dal momento che, in assenza di un esplicito conferimento ad opera del diritto interno, l'AGCM è allo stato priva dei poteri necessari per svolgere le funzioni previste dal regolamento e, in particolare, quelle di cui all'art. 38, par. 7, del regolamento.

L'articolo in esame, anche sulla base di quanto espressamente previsto dal comma 7, non comporta nuovi o maggiori oneri, dal momento che l'Autorità provvederà all'assolvimento delle nuove competenze ad essa attribuite con il personale già a sua disposizione.

Si deve, infatti, escludere che per effetto della disposizione si verifichi un significativo ampliamento delle funzioni già svolte dall'AGCM.

In proposito, giova rilevare che il Digital Markets Act attribuisce in esclusiva alla Commissione europea l'esercizio dei poteri decisori nella materia regolata, mentre prevede in capo alle autorità nazionali soltanto un ruolo di supporto e di assistenza.

In particolare, gli adempimenti istruttori posti a carico dell'Autorità nazionale designata alla luce del citato Regolamento non si discostano in misura apprezzabile, né si traducono in una sostanziale modifica di tipo qualitativo delle attività cui ordinariamente l'AGCM attende nell'esercizio dei propri compiti istituzionali in conformità al vigente quadro normativo.

Già oggi, infatti, ancorché in virtù di una diversa base giuridica, l'Autorità:

i) agisce, nell'applicazione delle norme comunitarie di concorrenza, secondo forme di stretta collaborazione e cooperazione con la Commissione europea, ivi inclusa l'assistenza nel corso delle ispezioni che vengano richieste dalla stessa;

ii) irroga le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14 della legge n. 287/1990;

iii) può attivare i propri poteri ispettivi, avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 600, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

Infine, relativamente alla possibilità che l'AGCM si avvalga, per l'assolvimento delle predette funzioni, del supporto interistituzionale previsto dal comma 5 dell'articolo 11 in esame - inserendosi nell'ambito dei consolidati rapporti di collaborazione tra l'Autorità e gli altri organi dello Stato, con particolare riferimento, per quanto concerne l'attività ispettiva, al Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza – si evidenzia che tale collaborazione non comporterà nuovi o maggiori oneri, che non siano quelli a cui l'Autorità (nonché le altre Amministrazioni interessate) provvede con le dotazioni strumentali, umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. M. M. M. M.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il presente intervento normativo trova il suo fondamento nella necessità di prevedere disposizioni per la tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n.99, finalizzate, in particolare, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini, oltre a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, ponendo l'attenzione sul garantire la tutela dei consumatori. Per tali motivazioni, il provvedimento in esame si configura come coerente con il programma di governo, in quanto volto a incidere sul settore energetico in ragione del contesto socio-economico vigente, occupandosi anche di regolamentare il commercio al dettaglio sia con riferimento alle attività svolte sulle aree pubbliche che valorizzando il principio della semplificazione nello svolgimento delle attività commerciali. Inoltre, nell'ottica di tutelare la concorrenza all'interno del mercato, ulteriore obiettivo della normativa è quello incidere sui poteri e i procedimenti dell'AGCM così da poter armonizzare la legislazione vigente.

Nel dettaglio, la disposizione di cui all'art. 1 introduce modificazioni al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante *“Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”*.

In particolare, si prevede la modifica dell'articolo 16, comma 2, stabilendo che debba essere l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, a trasmettere ogni due anni, anziché annualmente, all'ARERA, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito anche “MASE”), il piano decennale di sviluppo della rete.

La modifica normativa in parola, a due anni dall'introduzione dell'articolo 60 del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, oggi interviene anche sui piani decennali di sviluppo della rete nazionale dei gasdotti e si pone l'obiettivo di rendere più coerente ed efficiente l'attività di pianificazione, anche alla luce della circostanza che il Piano dovrebbe essere elaborato tenendo conto dell'esito del procedimento di approvazione del Piano precedente.

Si prevede, altresì, la sostituzione all'articolo 36, dei commi 12 e 13, del citato decreto legislativo, n. 93 del 2011. L'obiettivo della novella legislativa è quello di rendere più celere e certa la tempistica

di approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, predisposto con cadenza biennale da Terna S.p.A., fissando termini certi per la conclusione del procedimento, comprensivi anche della VAS e prevedendo altresì termini precisi per il rilascio del parere di competenza delle Regioni interessate.

La proposta normativa, necessaria e coerente con il programma di governo, è altresì connessa al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica del PNRR ed in particolare con quelli all'interno della Missione 2, relativi ad "*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilità sostenibile*". È prevista infatti una specifica azione dedicata alla Resilienza Climatica delle Reti, attraverso il finanziamento di progetti volti all'incremento della resilienza della Rete di Trasmissione nazionale (RTN), finalizzati a contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione attraverso il potenziamento delle infrastrutture di rete.

La proposta normativa, di cui all'art. 2, necessaria e coerente con il programma di governo, persegue la finalità di attuare il risparmio energetico e assicurare l'accesso a nuovi servizi, prevedendo, al comma 1, che il MASE, in collaborazione con ARERA, debba promuovere campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei "contatori intelligenti" (*smart meters*) di seconda generazione. Si prevede poi che ARERA disciplini gli obblighi di assicurare, in capo alle imprese distributrici, l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, rispettando i requisiti funzionali e tecnici minimi, assicurandone la piena interoperabilità, in particolare con i sistemi di gestione dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

Si modifica, inoltre, l'articolo 9, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, affidando ad Acquirente Unico S.p.A. il compito di mettere a disposizione del cliente finale, o di un soggetto terzo da questi designato formalmente, i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e del gas naturale, per il tramite del Portale consumi. Il Portale consumi è il sito istituzionale dove i consumatori possono accedere ai dati relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui sono titolari, compresi i propri dati di consumo storici e le principali informazioni tecniche e contrattuali, in modo semplice, sicuro e gratuito.

Si aggiunge, inoltre, all'articolo 9, comma 3, una nuova lettera, *e-bis*), ai sensi della quale l'ARERA adotta le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché le attività funzionali per l'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza avvengano in modo centralizzato per il tramite di Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato.

La norma in commento prevede, infine, l'istituzione presso Acquirente Unico S.p.A. di un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale. Il registro medesimo mette a disposizione, in maniera gratuita ai clienti medesimi, ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi. I costi sostenuti per i servizi e le attività di cui alla proposta riformulazione delle lettere d) ed *e-bis*) del comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 102 del 2014 sono coperti, secondo modalità stabilite da ARERA, utilizzando, in via prioritaria, le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni dalla stessa irrogate. I costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del proposto comma 3-*bis* del citato articolo 9 sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti da ARERA.

In conclusione, la promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti è volta allo scopo di favorire il risparmio energetico, l'accesso a nuovi potenziali servizi ed il contenimento del prezzo dell'energia elettrica. Le necessità da ultimo enunciate appaiono ancor più impellenti nell'attuale quadro macroeconomico interno e internazionale, caratterizzato da un notevole incremento del costo dell'energia (e dei prodotti energetici in genere) che ostacola e rallenta la crescita economica.

L'articolo 3 rubricato "*Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria*", necessario e coerente con il programma di governo, reca quindi l'abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato ad opera dell'articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La disposizione oggetto di proposta abrogativa delinea la disciplina in tema di tariffe e potestà dell'ARERA di determinazione delle stesse e prevede che gli interventi rientranti nell'alveo applicativo della medesima "*si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori*" e che, rispetto agli stessi, la medesima Autorità è tenuta ad ammettere a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti.

La norma di cui si propone l'abrogazione, dunque, imponendo ad ARERA di riconoscere integralmente i costi sostenuti per gli investimenti in determinate località, è idonea a determinare, quale primaria conseguenza, un improprio incremento delle tariffe e dei connessi oneri posti a carico dei consumatori finali di gas, chiamati a sostenere dal punto di vista tariffario il costo di infrastrutture potenzialmente inefficienti, introducendo, inoltre, un'evidente discriminazione tra le imprese di distribuzione del gas che operano nelle località cui la norma rimanda e quelle che operano al di fuori di esse.

Va evidenziato, altresì, che la Commissione europea ha sollevato dubbi circa la compatibilità della disposizione citata rispetto alla normativa eurounitaria, sostenendo che la medesima, potendo avere un effetto limitativo sulle prerogative dell'Autorità in tema di determinazione delle tariffe, possa potenzialmente confliggere con il paragrafo 1 dell'articolo 41 della Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e con i principi giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, precisamente nella causa C-718/18, Commissione/Germania. La norma *de qua*, inoltre, anche in considerazione dei dubbi di compatibilità con l'ordinamento comunitario, sta determinando difformità interpretative ed applicative: da un lato si registrano differenti enti locali e operatori economici che ritengono che la disposizione sia pienamente operante; dall'altro lato l'Autorità ritiene di poter continuare ad esercitare le proprie prerogative sulla determinazione tariffaria, anche in relazione alle fattispecie contemplate dalla disposizione oggetto di proposta abrogativa.

Le disposizioni di cui all'articolo 4, necessarie e coerenti con il programma di governo, introducono la disciplina del c.d. servizio di *cold ironing*, vale a dire di quel processo che consente lo spegnimento dei motori navali durante l'ormeggio in porto, senza far venir meno l'erogazione di energia richiesta per tale operazione e assicurando pertanto una migliore qualità dell'aria del centro abitato vicino al porto, la cui valorizzazione costituisce autonomo obiettivo previsto nel PNRR. Pertanto, al fine di favorire l'elettrificazione dell'alimentazione delle navi ormeggiate in porto, si rende necessario introdurre un quadro legislativo di riferimento chiaro, completo e conforme ai principi della concorrenza del servizio di *cold ironing*, apportando modificazioni all'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

In particolare, si introduce una definizione di “infrastruttura di *cold ironing*”, da intendersi quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. Si chiarisce, inoltre, che l'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto è considerata un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di *cold ironing* e non costituisce servizio di fornitura di energia elettrica. L'operatore che gestisce l'infrastruttura di *cold ironing* è definito come (i) un cliente finale ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa, nonché (ii) un consumatore finale dell'energia elettrica ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Rispetto alla normativa vigente (di cui al ridetto articolo 34-*bis*), nel sostituire il comma 1 della norma, si specifica che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, l'ARERA adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere l'applicazione di uno sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sull'energia elettrica erogata da infrastrutture di *cold ironing*, per un periodo di tempo proporzionato al fine di incentivare il servizio stesso di *cold ironing*.

I soggetti gestori delle infrastrutture di *cold ironing* sono tenuti a trasferire i benefici a essi accordati ai sensi dei commi 1 (sconto sugli oneri generali di sistema) e 2 (applicazione di un'aliquota di accisa ridotta) del citato articolo 34-*bis* agli utilizzatori finali del servizio stesso.

Agli utilizzatori finali sono garantite condizioni di accesso (al servizio) e di fornitura (del servizio) eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di *cold ironing* insista su aree portuali già affidate in concessione, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori.

La proposta normativa di cui all'art. 5, necessaria e coerente con il programma di governo, è finalizzata ad aggiornare il quadro vigente di regolamentazione del funzionamento dei mercati energetici con l'obiettivo di rafforzare il processo di liberalizzazione dei mercati energetici, anche con riferimento agli obblighi in capo agli operatori, intervenendo per la riforma della disciplina dell'elenco dei venditori di gas naturale in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione con il settore elettrico. La proposta si compone di due commi, con il quale vengono apportate due modifiche all'art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Con la prima modifica ci si limita a sostituire il riferimento al Ministero dello sviluppo economico con quello al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di allineare la disposizione normativa con il mutato quadro delle competenze in materia di energia.

Con il secondo intervento viene sostituito il comma 3 dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 164 del 2000, riguardante l'attività di vendita di gas naturale, prevedendo una riforma della disciplina dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali, al fine di armonizzarla con quella dell'analogo elenco elettrico (decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2022, n. 164) e di rafforzare la funzione dell'elenco gas quale strumento dissuasivo nei confronti di comportamenti non corretti e opportunistici nel mercato della vendita finale. Viene infatti estesa ai venditori di gas la disciplina (già prevista per il settore elettrico) del procedimento speciale di esclusione dall'Elenco a fronte di violazioni e delle condotte irregolari gravi nell'attività di vendita sanzionate da AGCM, ARERA, GPDP e Agenzia delle Dogane. Il regolamento ministeriale che disciplina l'Elenco venditori di gas naturale è adottato sulla base di una proposta formulata dall'ARERA, come avvenuto per il settore elettrico.

L'armonizzazione della disciplina dell'elenco venditori di gas naturale ai clienti finali con quella dell'analogo elenco del settore elettrico consente di perseguire un'omogeneizzazione dei requisiti delle imprese interessate e delle procedure di iscrizione e permanenza nell'elenco, che sarebbero gestite unitariamente. In ultima istanza, si produrrebbe una semplificazione degli adempimenti amministrativi sia in capo alle imprese (es. si eviterebbero duplicazioni documentali) che all'amministrazione tenuta ad istruire le pratiche ed effettuare i controlli. L'intervento proposto si rende opportuno alla luce del fatto che molte imprese operano, in qualità di venditori, in entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, come si può evincere dal grafico che segue, il quale mostra, per ciascun anno, i gruppi societari attivi nella vendita ai clienti domestici distinti per settore, con indicazione anche il numero di quelli attivi su entrambi i settori (dati Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Infine, in coerenza con quanto previsto per il settore elettrico, è assegnato all'ARERA il compito di definire la proposta di disciplina dell'elenco venditori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

Inoltre, in materia di commercio al dettaglio, l'intervento normativo si rende necessario per includere il commercio sulle aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi e, dall'altro lato, deve prevedere espressamente principi legislativi di mitigazione delle procedure selettive, nonché la salvaguardia delle concessioni già rinnovate o assegnate (art. 6). Con riferimento alla necessità di prevedere apposite semplificazioni in materia di attività commerciali, con il presente disegno di legge si vogliono facilitare gli adempimenti da parte degli operatori qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite promozionali o sottocosto (art. 7). Inoltre, in materia farmaceutica, preme ricordare che la vigente formulazione dell'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", richiede che il farmacista produca da sé le materie prime (e segnatamente i principi attivi) utili alla preparazione del medicinale galenico richiesto, senza poterle acquistare da terzi. Tale limitazione induce l'assoggettamento dell'intera categoria professionale dei farmacisti a vincoli operativi rilevanti che in generale ne pregiudicano la libertà d'iniziativa economica. L'eliminazione dell'obbligo per il farmacista allestitore di prodotti galenici di utilizzare di materie prime di origine non industriale, viceversa, incrementerebbe lo spazio di concorrenza esercitabile da parte di questa tipologia di farmaci e attribuirebbe ai pazienti un indubbio beneficio in termini di maggior varietà e più mirata efficacia terapeutica dei prodotti, nonché un potenziamento dell'utilizzo della galenica per fronteggiare le ipotesi di carenza dei medicinali industriali. L'intervento normativo si pone quindi l'obiettivo di intervenire in tal senso (art. 8).

Per quello che concerne le attività dell'AGCM, nell'attuale contesto giuridico- operativo si è rappresentata l'esigenza di un rafforzamento delle garanzie sul piano della tutela giurisdizionale nei confronti degli operatori economici interessati da provvedimenti sanzionatori dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tale esigenza risulta necessaria in quanto volta a superare possibili profili di incertezza e illegittimità connessi al dettato normativo vigente, che limita la cognizione del giudice amministrativo in sede di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dell'Autorità alle sole valutazioni tecniche opinabili: in tal modo, viene, infatti, meglio assicurata la conformità dell'ordinamento nazionale al principio di *full jurisdiction* sancito a più riprese dalla CEDU sulle sanzioni amministrative di particolare afflittività quali risultano le sanzioni antitrust (art. 9).

Peraltro, in materia di controllo delle concentrazioni, il termine attualmente previsto di 45 giorni ai sensi dell'art. 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è risultato insufficiente ad assolvere le esigenze di efficientamento delle attività istituzionali assegnate all'AGCM in materia di controllo delle concentrazioni, con la conseguente esigenza di ampliare tale termine a garanzia del corretto

esercizio delle funzioni amministrative e a tutela della concorrenzialità dei mercati. L'estensione del termine dell'istruttoria, come rilevato già dall'AGCM in sede di segnalazione (AS1730), si rende necessaria per approfondire gli accertamenti funzionali alla definizione del mercato rilevante e al giudizio *ex ante* relativo agli eventuali effetti restrittivi della concorrenza (art. 10). Inoltre, in ossequio al regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. "Digital Market Act", di seguito DMA, la cui entrata in vigore è prevista per maggio 2023), si è reso necessario un intervento volto ad attribuire all'Autorità tutte le funzioni di cui al regolamento medesimo (art. 11).

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Si rappresenta di seguito il quadro normativo nazionale attualmente vigente.

Con riferimento alle norme di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, si rappresenta quanto segue.

Relativamente ai riferimenti riconducibili all'articolo 1, il quadro normativo nazionale che individua gli obblighi di predisposizione del Piano decennale di sviluppo della rete del gas naturale è rappresentato dal decreto legislativo n. 93 del 2011 nonché dalle Delibere dell'ARERA nn. 351/2016/R/gas, 689/2017/R/gas e 468/2018/R/gas.

La norma di riferimento in materia di Piano di Sviluppo decennale della rete di trasmissione nazionale è l'art. 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93 del 2011, oggi oggetto di modifica, che nella versione attualmente vigente stabilisce che Terna S.p.A. debba predisporre ogni due anni un Piano di Sviluppo decennale della rete di trasmissione nazionale, sottoponendolo all'approvazione del MASE, una volta acquisiti i pareri delle regioni interessate e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'ARERA.

Con riferimento all'ambito di applicazione dell'articolo 2, il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 recante "*Sistemi di misurazione intelligenti e diritto al contatore intelligente*" nonché l'articolo 9, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante "*Misurazione e fatturazione dei consumi energetici*".

Con riferimento alla materia trattata dall'articolo 3, il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo n. 164 del 2000 (in particolare l'articolo 23), dal decreto-legge n. 34 del 2020, n. 34 (in particolare l'articolo 114-ter), dal decreto legislativo n. 93 del 2011, dalla legge n. 118 del 2022, dal decreto ministeriale 19 gennaio 2011, dal decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, dalle delibere ARERA nn. 525/2022/R/GAS - 528/2022/R/GAS nonché dal documento per la consultazione dell'ARERA n. 337/2022/R/GAS.

Relativamente a quanto di interesse per l'articolo 4, il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dall'articolo 34-bis del decreto-legge 30 n. 162 del 2019, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (in particolare l'articolo 18).

Con riferimento all'ambito di operatività di cui all'articolo 5, il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo n. 164 del 2000 (in particolare l'articolo 17).

Relativamente alle materie di competenza del Ministero delle imprese e del Made in Italy, si rappresenta quanto segue.

Preme innanzitutto rilevare che a livello nazionale la disciplina in materia di commercio sulle aree pubbliche è contenuta nel titolo X (articoli dal 27 al 30 compreso) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato e integrato dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE. In sede di Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, è intervenuta, pertanto, l'Intesa (pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013), in attuazione dell'articolo 70, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con specifico riferimento alle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche. Prima delle scadenze previste nelle misure transitorie dell'intesa sono stati disposti due interventi di proroga: il primo con l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e il secondo con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nel panorama normativo sopra descritto, a fine dicembre 2018 entra in vigore l'articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che comporta l'esclusione del commercio sulle aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010, disponendo la modifica, nonché la soppressione di alcune norme e principi propri della disciplina di settore, ormai acquisiti da tempo a livello della legislazione statale. In tale contesto normativo, nel 2020, nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), vengono inseriti due emendamenti all'articolo 181, rubricato Sostegno alle imprese di pubblico esercizio:

- il comma 4-bis dispone che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 – se non già riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, nel rispetto del comma 4-bis dell'art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 – sono rinnovate per la durata di dodici anni. Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;
- il comma 4-ter prevede che, nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga a qualsiasi criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione, ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione.

Allo stato, per effetto del disposto dell'articolo 181, comma 4-bis, del d.l. 19/05/2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi della citata Intesa, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 25/11/2020.

In materia invece di vendite straordinarie, si rappresenta che la disciplina alla stessa afferente è contenuta nell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

In materia farmaceutica, di competenza del Ministero della Salute, si segnala che il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano", all'articolo 3, comma 1, distingue i medicinali galenici nelle due seguenti categorie:

a) “formula magistrale” - consistente in una preparazione galenica allestita dal farmacista sulla base di una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente.

b) “formula officinale” – medicinale preparato dal farmacista in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione europea, destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti serviti dalla farmacia (articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 219 del 2006).

La preparazione galenica trova la disciplina di riferimento nell’articolo 5 del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, il quale, al comma 1, dispone che “Fatto salvo il disposto del comma 2, i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell’Unione Europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell’Unione Europea (...)”.

Il successivo comma 2 prevede che “E’ consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a base di principi attivi già contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione all’immissione in commercio sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo”.

Dal quadro normativo sopra esaminato deriva che nel nostro ordinamento sono ammesse, tra l’altro, preparazioni magistrali a base di principi attivi contenuti in medicinali prodotti industrialmente autorizzati all’immissione in commercio in Italia o nell’Unione Europea o contenuti in specialità medicinali che non sono più autorizzate al commercio, purché l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) rilasciata dall’AIFA sia stata revocata o non confermata per motivi diversi dai rischi di impiego del principio attivo.

Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”, tuttavia, sancisce un divieto che incide sulla disciplina dei medicinali galenici rivestendo aspetti potenzialmente anticoncorrenziali, poiché all’articolo 68, comma 1, lettera c), prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende “alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente”, disponendo, pertanto, un peculiare obbligo per il farmacista allestitore di un preparato galenico di realizzare in via autonoma il principio attivo necessario al preparato, quando vi sia un farmaco prodotto industrialmente che risulti soggetto a diritti di brevetto.

In materia di attività afferenti all’AGCM, si segnala il Decreto legislativo 3/2017 che ha recepito nell’ordinamento interno la Direttiva 2014/104/UE, il cui obiettivo è stato quello di garantire, anche a livello privatistico, un’applicazione efficace delle disposizioni contenute nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Inoltre, si rammenta che la materia di divieto delle operazioni di concentrazione è regolata dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

Infine, con riferimento al Regolamento 2022/1925/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, si segnala che, trattandosi di norma di recente adozione non è ancora prevista nell’ordinamento interno alcuna norma che individui l’autorità amministrativa designata ad applicarla e definisca i poteri, le modalità e le procedure secondo cui la stessa dovrà agire.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Con riferimento all'articolo 1, la proposta è finalizzata a favorire la predisposizione e l'approvazione dei Piani di Sviluppo, incidendo pertanto in maniera positiva nell'attuale contesto di semplificazione normativa. Per una trattazione più esaustiva, si rimanda al precedente punto n. 2.

L'articolo 2 integra e modifica l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021 nonché l'articolo 9, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 102 del 2014 affidando ad Acquirente Unico S.p.A. il compito di mettere a disposizione del cliente finale, o di un soggetto terzo da questi designato formalmente, i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e del gas naturale, per il tramite del Portale consumi. Si aggiunge, inoltre, all'articolo 9, comma 3, una nuova lettera, e-bis), ai sensi della quale l'ARERA adotta le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché le attività funzionali per l'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza avvengano in modo centralizzato per il tramite di Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato. La norma in commento prevede, infine, l'istituzione presso Acquirente Unico S.p.A. di un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale, così da mettere a disposizione, in maniera gratuita ai clienti medesimi, l'informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi. I costi sostenuti per i servizi e le attività di cui alla proposta riformulazione delle lettere d) ed e-bis) del comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 102 del 2014 sono coperti, secondo modalità stabilite da ARERA, utilizzando, in via prioritaria, le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni dalla stessa irrogate. I costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del proposto comma 3-bis del citato articolo 9 sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti da ARERA.

La proposta normativa di cui all'art. 3 incide direttamente sull'articolo 23 del decreto legislativo n. 164 del 2000, abrogando il comma 4-bis che era stato introdotto dall'articolo 114-ter del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'articolo 4, al fine di favorire l'elettrificazione dell'alimentazione delle navi ormeggiate in porto, apporta modificazioni all'articolo 34-bis del decreto-legge 30 n. 162 del 2019 in materia di *cold ironing*. In particolare, si introduce una definizione di "infrastruttura di *cold ironing*", si chiarisce, che l'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto è considerata un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di *cold ironing* e non costituisce servizio di fornitura di energia elettrica. L'operatore che gestisce l'infrastruttura di *cold ironing* è definito come (i) un cliente finale ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa, nonché (ii) un consumatore finale dell'energia elettrica ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 504 del 1995.

L'articolo 5 è finalizzato ad aggiornare il quadro vigente di regolamentazione del funzionamento dei mercati energetici con l'obiettivo di rafforzare gli obblighi in capo agli operatori, intervenendo per la riforma della disciplina dell'elenco dei venditori di gas naturale in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione con il settore elettrico. La norma si compone di due commi, con il quale vengono apportate modifiche all'art. 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000.

Con riferimento all'articolo 6, relativo alla previsione del rilascio delle concessioni sulla base di procedure selettive, il progetto legislativo torna ad includere il commercio sulle aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi. Viene, in ogni caso, prevista la salvaguardia delle concessioni già rinnovate o assegnate ai sensi delle linee guida ministeriali, che continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo. Per le concessioni che, invece, alla data di entrata in vigore della legge, non siano state ancora rinnovate in base al citato art. 181, commi 4-bis e 4-ter, il comma 5 delinea un procedimento finalizzato a consentire detto rinnovo entro una delimitata finestra temporale, in particolare assegnando ai titoli di concessioni che siano interessati al rinnovo

un termine di 45 giorni dall'entrata in vigore della legge al fine di presentare la documentazione necessaria al rilascio del titolo e alle amministrazioni destinatarie delle suddette istanze il termine finale di sei mesi sempre dall'entrata in vigore della legge per completare le procedure di rinnovo, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti. Al fine di garantire la continuità del servizio, la disposizione stabilisce che, per il tempo necessario al completamento delle procedure di rinnovo, i titoli concessori in essere mantengano la loro efficacia. Al fine di assicurare, comunque, il completamento delle procedure di cui al comma 5, il comma 6 esplicita che ai procedimenti in discorso si applica, decorso inutilmente il suddetto termine di sei mesi, il meccanismo del c.d. silenzio assenso, salvo ovviamente l'esercizio del potere di autotutela in caso di successivo accertamento della mancanza dei requisiti per il rinnovo al momento della presentazione della relativa istanza.

L'articolo 7 propone invece un comma aggiuntivo (il 9-bis) all'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in tema di vendite straordinarie.

L'articolo 8 è poi finalizzato ad incidere sul divieto imposto dall'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, senza ostacolare la disciplina relativa alle preparazioni galeniche, poiché coinvolge esclusivamente gli aspetti anticoncorrenziali della norma.

L'intervento contenuto all'articolo 9 del presente Disegno di legge modifica l'articolo 7, comma 1, del D. lgs. n. 3 del 2017.

L'articolo 10 del DDL concorrenza modifica quindi l'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella parte in cui viene esteso a novanta giorni il termine di quarantacinque giorni attualmente vigente per la conclusione del procedimento (*fase 2*).

Infine, l'articolo 11 del presente disegno di legge amplia le competenze e i poteri dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, ma non incide direttamente, modificandola, sulla legge istitutiva (l. 287/90) né sui regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

In particolare, con riferimento all'art. 1, si rappresenta che la modifica normativa, pur dettando disposizioni specifiche in merito ai tempi di rilascio del parere regionale nell'ambito del procedimento di approvazione del piano decennale di sviluppo della RTN, non altera l'originaria ripartizione delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali che riserva, pur con il coinvolgimento delle regioni medesime, l'approvazione del piano suddetto allo Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, risultando compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Si conferma l'assenza di rilegificazioni, nonché delegificazione e strumenti di semplificazione normativa. Tuttavia, con riferimento all'intervento di cui all'articolo 7 del presente disegno di legge, si segnala la circolare n. 3528 del 24 ottobre 2001 – che comunque è da configurarsi come normativa sottordinata e non applicabile erga omnes - che al punto 3.4, contempla analoga fattispecie per le comunicazioni inerenti il sottocosto.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

In linea generale, si rileva che non risultano sollevate questioni di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto né altra giurisprudenza rilevante in merito.

Relativamente all'art. 3, si rappresenta che la norma oggetto di proposta abrogativa è stata tuttavia oggetto di discussione con la Commissione europea che ha sollevato dubbi di compatibilità della medesima con l'ordinamento eurounitario.

Con riferimento all'articolo 6, si segnala tuttavia che recenti decisioni rese dai Giudici amministrativi del TAR Lazio, con le sentenze n. 537 e 539 del 2022 (in linea con quanto già statuito in tema di concessioni balneari) hanno rilevato l'incompatibilità della vigente proroga dodecennale con l'ordinamento UE.

Con riferimento poi all'articolo 8, si cita la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4257/2015, chiarisce che “*se il principio attivo si trova in commercio allo stato di materia prima il farmacista si approvvigiona di esso dal produttore e procede all'allestimento. Se invece il principio attivo si trova all'interno di un medicinale industrialmente prodotto, non può fare altro che utilizzare quello, poiché non vi è altro modo per garantire al paziente la possibilità di usufruire del medicinale personalizzato che gli è stato prescritto dal medico*”. “*In altri termini il farmacista – chiarisce ancora il Consiglio di Stato - per preparare la formula galenica, deve nel caso di specie rivolgersi direttamente all'eventuale titolare del brevetto o alle aziende o distributori autorizzati per ottenere il principio attivo soggetto a privativa industriale*”.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario.

Per completezza, si segnala quanto segue.

Relativamente all'articolo 3, la proposta abrogativa del comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 164 del 2000, può ritenersi corollario attuativo dei principi delineati dal paragrafo 1

dell'articolo 41 della Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e con i principi giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C-718/18 (Commissione/Germania).

Con riferimento all'articolo 8, da un raffronto tra la normativa nazionale e quella dei principali ordinamenti UE emerge che l'obbligo che si intende abrogare con la presente norma non ha eguali. La normativa italiana risulta l'unica a prevedere la condizione di inutilizzabilità di principi attivi prodotti industrialmente, mentre in Europa gli atti normativi risultano allineati nel riconoscere l'eccezione galenica piena rispetto ai diritti di brevetto, senza assoggettare l'allestitore del preparato galenico magistrale al divieto di utilizzare principi attivi realizzati industrialmente. La direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, recepita con il decreto legislativo 219 del 2006, prevede esclusivamente che i medicinali galenici si distinguono in: 1) ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (detti formula magistrale) e 2) ai medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni di una farmacopea e destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia (detti formula officinale).

L'intervento di cui all'articolo 10 è proprio diretto ad allineare l'ordinamento interno alle prescrizioni della CEDU in materia di tutela giurisdizionale (*full jurisdiction*) a fronte dell'irrogazione di sanzioni amministrative particolarmente afflittive, equiparate in quanto tali a quelle penali.

Con riferimento all'articolo 11, si rappresenta che anzi l'intervento si rende necessario per conformarsi al Regolamento 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 il quale, pur prevedendo la competenza esclusiva della Commissione europea ad applicare le nuove norme del DMA, prevede tuttavia meccanismi di stretto coordinamento e di cooperazione con le autorità nazionali per la loro efficace applicazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che siano in corso procedure di infrazione in materia.

Per completezza, si rileva che, relativamente all'articolo 3, la norma della quale si propone l'abrogazione è stata oggetto di procedura EU Pilot n. (2022)10193, nella quale la Commissione europea sollevava dubbi circa la compatibilità della disposizione de qua con la disciplina eurounitaria sopra richiamata. La proposta di abrogazione mira, pertanto, a risolvere in radice il possibile conflitto fra normativa interna e normativa comunitaria segnalato dalla Commissione.

Si segnala inoltre che, con riferimento all'articolo 6, sono in atto confronti ed approfondimenti con la Struttura di Missione per le procedure di infrazione del Dipartimento delle Politiche Europee (DPE) che ha reso nota la posizione della Commissione europea circa la necessità di procedere all'abrogazione della norma che aveva escluso le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche dal campo di applicazione della Direttiva Bolkestein.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non appare in contrasto con altre Convenzioni internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rinvencono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. Tuttavia, con riferimento all'art. 3, si segnala che la proposta abrogativa è in linea con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vedasi in particolare il provvedimento giurisdizionale emesso nella causa C-718/18, (Commissione/Germania).

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

In linea generale, l'intervento non ha alcuna interferenza con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo. In particolare, con riferimento all'articolo 9, la norma risulta in linea con gli orientamenti della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza A. Menarini Diagnostic S.r.l./Italia, 27 settembre 2011) in materia di tutela giurisdizionale (full jurisdiction) a fronte dell'irrogazione di sanzioni amministrative particolarmente afflittive, equiparate in quanto tali a quelle penali.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

In linea generale, non risultano indicazioni o linee guida prevalenti della regolamentazione in discussione, da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea. Tuttavia, con particolare riguardo all'articolo 8, Da un raffronto della normativa dei principali ordinamenti UE, a titolo esemplificativo, si segnala la sezione 11 della PatentGesetz tedesca, l'articolo L613-5 del Code de la propriété intellectuelle francese, la sezione 60 del Patents Act inglese, l'articolo 52.1 della Ley de Patentes spagnola, atti normativi tutti allineati nel riconoscere un'eccezione galenica piena rispetto ai diritti di brevetto, senza assoggettare l'allestitore del preparato galenico magistrale al divieto di utilizzare principi attivi realizzati industrialmente.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento proposto non introduce nuove definizioni normative nel testo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo fa corretto riferimento alla legislazione nazionale vigente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si rappresenta che è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa nei seguenti casi:

- L'articolo 1 modifica il testo del decreto legislativo n. 93 del 2011, precisamente all'articolo 16 e all'articolo 36;
- Con l'articolo 2 sono state introdotte modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014;
- L'articolo 3 dispone l'abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato ad opera dell'articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Con l'articolo 4 sono state introdotte modificazioni all'articolo 34-bis del decreto-legge n. 162 del 2019;
- Con l'articolo 5 sono state introdotte modificazioni all'articolo 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000;
- Con l'articolo 7 sono state introdotte integrazioni in seguito alle modifiche all'art. 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, introducendo dopo il comma 9, il comma 9-bis;
- Con l'articolo 8 si modifica l'articolo 68, comma 1, lettera c), del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- Con l'articolo 9 si interviene sull'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3;
- Con l'articolo 10 si modifica l'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento in esame non provvede abrogazioni implicite. Si segnala infatti che l'articolo 3 abroga esplicitamente il comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e che l'articolo 6 prevede esplicitamente le seguenti abrogazioni:

- a) l'articolo 1, comma 1181, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- b) l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento non ha effetto retroattivo né di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatoria rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite ulteriori deleghe, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Per effetto delle modifiche normative apportate dall'articolo 1, il nuovo articolo 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93 del 2011, come novellato dall'articolo 1 della presente legge, prevede che Terna S.p.A. predispona ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel PNIEC e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al MASE e all'ARERA. Il Piano è sottoposto alla valutazione dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al MASE entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo. Tale Piano è approvato dal MASE medesimo, entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate da ARERA ai sensi del comma 13. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, la norma prevede che il MASE procede comunque all'approvazione del Piano. È previsto altresì che ogni anno Terna S.p.A. presenta al MASE e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.

L'articolo 2, al comma 2, che l'ARERA disciplina gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021.

L'articolo 4 prevede che, al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, l'ARERA adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di *cold ironing*.

L'articolo 5 prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta di ARERA, sentita l'AGCM, sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco venditori. È previsto altresì che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco in parola, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità.

Con riferimento all'articolo 6, si prevede l'adozione di Linee guida da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Detto termine risulta congruo attesa la necessità di definire le predette Linee guida in tempo utile a garantire il corretto espletamento delle procedure ad evidenza pubbliche entro il termine del 31/12/2024 indicato dalla stessa norma.

Inoltre, il comma 3 dell'art. 11 espressamente dispone che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 del citato regolamento (UE) 2022/1925, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato esercita gli stessi poteri di indagine di cui al titolo II, capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287 previsti per

l'applicazione delle norme di concorrenza all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza". Per l'adozione di tali regolamenti non è tuttavia previsto un termine espresso.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Non è stato necessario commissionare apposite indagini statistiche.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 1.

(Misure per l'adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e dei piani per la rete di trasporto del gas naturale)

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: « Il Gestore trasmette annualmente » sono sostituite dalle seguenti: « L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni »;

2) al comma 4, le parole: « il Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « l'impresa maggiore di trasporto »;

3) al comma 6-*bis*, terzo periodo, le parole: « al Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « all'impresa maggiore di trasporto »;

4) al comma 8, le parole: « il Gestore, per cause a esso » sono sostituite dalle seguenti: « l'impresa maggiore di trasporto, per cause a essa » e le parole: « al Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « all'impresa maggiore di trasporto »;

b) all'articolo 36, i commi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

«12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate da ARERA ai sensi del comma 13. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di svi-

luppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo e di cui al comma 13, che decorrono dalla data di presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.

13. Il Piano di cui al comma 12 è sottoposto alla valutazione dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo ».

Art. 2.

(Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. L'ARERA disciplina gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, nel rispetto

delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale, su richiesta del cliente finale, Acquirente unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, metta i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione, al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi »;

2) dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) le attività funzionali all'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza, avvengano in modo centralizzato per il tramite di Acquirente unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. È istituito presso Acquirente unico S.p.A. un registro informatico recante

l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera *d*). Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, compresa la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti da Acquirente unico S.p.A. ai sensi del presente comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera *d*), secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere *d*) ed *e-bis*) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, rispettivamente modificata e introdotta dal comma 3, lettera *a*), numeri 1) e 2), del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 1.000.000 di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 3.

(*Servizi di cold ironing*)

1. All'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. Per infrastruttura di *cold ironing* si intende l'insieme di strutture, opere e im-

pianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di *cold ironing*, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il gestore dell'infrastruttura di cui al primo periodo è:

a) un cliente finale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa;

b) un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01 del presente articolo »;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 01 trasferiscono i be-

nefici derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del servizio di *cold ironing* ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di cui al comma 01 insista su aree portuali già affidate in concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori ».

Art. 4.

(Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Ministero dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo

periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità. L'ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Art. 5.

*(Modalità di assegnazione delle concessioni
per il commercio su aree pubbliche)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:

a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;

b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo;

3. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma

4-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

6. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la lettera *f-bis*) del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) il comma 1181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) l'articolo 1, comma 686, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 6.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« *9-bis.* Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni ».

CAPO III

MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA

Art. 7.

(Preparazione dei farmaci galenici)

1. All'articolo 68, comma 1, lettera *c*), del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,

le parole: « , purché non si utilizzino principi realizzati industrialmente » sono soppresse.

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 8.

(Effetti delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e controllo giurisdizionale)

1. All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, le parole: « che non presentano un obiettivo margine di opinabilità, » sono soppresse.

Art. 9.

(Termine per il controllo delle concentrazioni)

1. All'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: « quarantacinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni ».

Art. 10.

(Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modi-

fica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pone in essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione previste dal citato regolamento (UE) 2022/1925, ivi inclusa l'assistenza nel corso delle ispezioni richieste dalla Commissione europea, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 del citato regolamento (UE) 2022/1925, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita gli stessi poteri di indagine di cui al titolo II, capo II, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsti per l'applicazione delle norme di concorrenza, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.

4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può irrogare le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14 della citata legge n. 287 del 1990.

5. Con le stesse modalità già previste per l'applicazione della citata legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'assolvimento delle funzioni in quanto autorità designata ad applicare il citato regolamento (UE) 2022/1925, può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

6. Gli esiti delle indagini eseguite a norma del citato regolamento (UE) 2022/1925 possono essere utilizzati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri nei mercati digitali di cui al predetto

regolamento (UE) 2022/1925, nonché in materia di intese restrittive della concorrenza, di abuso di posizione dominante, di abuso di dipendenza economica e di operazioni di concentrazione.

7. L'Autorità svolge i compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Sono fatte salve le competenze di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai profili regolati dagli articoli 5, paragrafi 2, 6 e 10, 7, paragrafo 8, 8, paragrafo 1, e 13, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) 2022/1925.